

In nome del Popolo  
Italiano

Il Tribunale Penale di Arezzo

(ez. \_\_\_\_\_)

composto dai magistrati:

139/45

N. 311 Reg. Sent.

Bastini Cav. Umberto

Presidente

Liberati Cav. Lelio

Giudice

Lucicciotti dott. Mario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA

in data 23.7.46

*Appello*

nella causa penale (1)

contro

Fallini Angelo di Donato n. 25.12.1917 in Livitella  
della Chiava res. Agazzi - i - e di f. Amintorelli Regina.  
Albani Angelo di Camillo e fa Liberati Enea n. 11  
Arezzo ivi res? loca. Gazi

*Liberi - present*

IMPUTATI

a) del delitto di cui agli art. 648 e 81 ex. par  
in Arezzo fino al 5.10.44 con fin azioni esecutive  
di un medesimo disegno criminale acquistato da soldati  
concorso con Albani Angelo un apparecchio radio, di  
bianca soliturna, e da militari italiani i capi di scorta  
da militari inglesi 17 pacchetti di sigarette, il tutto  
di pertinenza delle forze armate alleate

b) del delitto di cui agli art. 646 e 61 n. II o. p per es  
sarsi in Napoli l'8.9.44 appropriato al fine di trarre  
profitto di un dinoccolo da manovra in danno dell'arm  
distrazione militare, appunto della circostanza di un  
cord adatto ai magazzini della marina contrarea  
Albani del delitto di cui all'art. 648 C.P per avere  
in Arezzo nel mese di maggio 1944 acquistato al fine  
di trarre profitto in concorso con Fallini Angelo una  
radio, da militari tedeschi proveniente da reato-

Secc. 21-11-1946 Corte di Firenze  
dichiaro Fallini colpevole di  
n. alterna e lo condannavo a 10  
20 di reclus. e 800 di multa.  
Carolle degli altri reati  
in un'ufficiale di port.  
H. Calzavara

depositata in Cancelleria

27 LUG 1946

Il Cancelliere  
*Prati*

Li 27 LUG 1946

fatto avviso di che all'ar-  
ticolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere  
*Prati*

(1) a procedimento formale e  
per citazione diretta.

In conto all'Avvenire orale e pubblica.  
Affidamento solutori in conformità a legge -



Visto all'approfazione indebita di cui si parla  
frattanto di reati commessi nell'annata 1966 e conosciuti  
in seguito per il fatto e non altro ed applicazioni in  
qualità di reato ai sensi del P. 111.

Le oggettive equivoche vanno ritenute ai fini  
giuridici e cioè il reato delle forme diverse, come  
le parole e le sigle e gli altri che la realtà di cui  
l'elemento propriatorio, solo per averlo stato, non  
si riconosce in termini di legge.

Condannati: Albano Capaci del giorno  
P. 111.

Il Tribunale

Dichiaro Pallini Sergio colpevole del reato per il quale - (cap. 1)  
della rubrica e Albano Capaci del reato per il quale  
e pertanto condanna Pallini Sergio con D. 1966 e  
con multa di multa e Albano Capaci con D. 1966 e  
con multa di multa e con D. 1966 e con D. 1966 e

Il giorno 10/11/66 - P. 111 - 1966 con D. 1966 e  
condanna la pena inflitta all'Albano Capaci e dichiaro non  
dover procedere in ordine al cap. 1 della rubrica non riguardando  
il Pallini Sergio, per il reato e l'Albano Capaci per il reato  
Ordino la mitigazione degli oggettivi equivochi ai fini  
giuridici.

Ordino al sign. Falda - D. 1966 e con D. 1966 e  
mitigazione che era proibito alle forze alleate di alienare e  
cioè con loro reato.

al sign. Falda - D. 1966 e con D. 1966 e con D. 1966 e

il condono di cui all'art. 1<sup>o</sup> del D. L. n. 22-6-1965<sup>1</sup> la legge  
non può essere estesa al fallimento giacché il predetto  
Decreto esplicitamente esclude i reati commessi in danno  
delle forze alleate - si appone alla parola -

Verona 23 luglio 1966

Severino

Luca

Perulli

Phary